

R.G. n. 1325/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti

Presidente

dr. Alessandra Arceri

Consigliere

dr. Manuela Cortelloni

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 1325/2024** promossa da

DA

Parte_1 (CF. *CodiceFiscale_1*), elettivamente domiciliato in Milano, Corso Europa n. 13, presso lo studio dell'avv. Luca Zitiello (CF. *C.F._2*), che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Lorenzo Macchia (CF. *C.F._3*) e all'avv. Paolo Francesco Bruno (CF. *C.F._4*), come da delega in atti;

impugnante

contro

Controparte_1 (CF. e P. IVA: *P.IVA_1*), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* *Parte_2*, elettivamente domiciliata in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n.

193, presso lo studio dell'avv. Prof. Michele Castellano, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Gloria Visaggio, come da delega in atti;

impugnata

Avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale

Sulle seguenti conclusioni

Per *Parte_1*

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita,

in via preliminare: previa eventuale fissazione di discussione innanzi al Collegio, nonché eventuale concessione del provvedimento inaudita altera parte, accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 830 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia ed esecutività del Lodo impugnato, siano alla definizione del giudizio d'appello, per le ragioni esposte in atti;

in via principale: in via rescindente dichiarare la nullità del *Pt_3* per le ragioni esposte in atti; in via rescissoria, accertare l'insussistenza fattuale e giuridica dei presupposti risarcitori azionati da *Controparte_1* e per l'effetto respingere ogni domanda proposta, sia essa restitutoria o risarcitoria, di condanna del Sig. *Parte_1* per le ragioni esposte in atti, accogliendo le conclusioni già rassegnate avanti l'Arbitro Unico, di seguito riportate:

- in via principale, rigettare le domande formulate da parte attrice perché destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
- condannare l'attrice alla refusione delle spese, diritti e onorari del presente procedimento

Sempre in via principale: in via rescindente dichiarare la nullità del Lodo in relazione alla condanna al pagamento delle spese di arbitrato e spese legali per le ragioni esposte in atti; in via rescissoria, condannare la *Controparte_1* in persona del proprio legale rappresentate pro tempore, al pagamento delle relative spese e in generale quanto eventualmente corrisposto dal Sig. *Parte_1* o, comunque, disporre che nulla è dovuto da quest'ultimo in relazione alle condanne portate dal Lodo.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge”.

Per _____ Controparte_1 _____:

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita così provvedere:

1) rigettare integralmente l’avverso atto di appello, per le ragioni esposte, e l’avversaria istanza di sospensione ex art. 830 c.p.c. e, per l’effetto, confermare il lodo arbitrale impugnato, confermando altresì l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

- accertare, per i fatti di cui alla su estesa narrativa, la grave responsabilità ex artt. 2390, 2373, 2392 e 2393 c.c., nonché ex art. 36 d.l. n. 201/2011, del Sig. _____ Parte_1 _____ come innanzi meglio generalizzato;

- condannare il Sig. _____ Parte_1 _____ a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patienti dalla società per effetto delle condotte ivi censurate (e/o per tutte le ulteriori condotte che, in relazione ai fatti per cui è causa, dovessero emergere nel corso del presente giudizio arbitrale), e così per l’importo di € 1.117.776,00, o la diversa somma accertata, anche a mezzo di valutazione equitativa, nell’alveo del giudizio arbitrale, confermando tutte le statuizioni contenute nel lodo arbitrale impugnato;

- condannare il Sig. _____ Parte_1 _____ alla refusione di spese, diritti e competenze di lite;

2) condannare l’appellante alla refusione di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) _____ Controparte_1 _____ (d’ora in avanti, _____ CP_1 _____) avviava procedimento arbitrale nei confronti di _____ Parte_1 _____ quale ex membro del Consiglio d’amministrazione con deleghe al settore commerciale e alla gestione della sede romana della società, per l’accertamento delle seguenti violazioni:

- (i) *“Violazione dell’art. 36, comma 1, d.l. 201/2011, dell’art. 2373 c.c. e dell’art. 2390 c.c., per lo svolgimento da parte dell’ex amministratore di attività in concorrenza con quella della società attrice;*

- (ii) *Violazione del generale dovere di diligenza e buona fede, nonché degli specifici doveri che incombevano in capo al convenuto in ragione della propria carica di amministratore della società attrice, in rapporto al doloso e/o gravemente colposo spostamento e sviamento della quasi totalità della clientela di CP_2 verso operatore concorrente;*
- (iii) *Violazione del segreto aziendale, dei segni distinti, del know – how e di quanto di proprietà intellettuale della società attrice, per appropriazione invito domino dei database relativi alla clientela CP_2 e contenenti informazioni riservate e specifiche in ordine a quest'ultima”.*

In conseguenza delle violazioni contestate, CP_1 chiedeva il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, indicati in complessivi euro 1.117.776,00.

B) La Società, essenzialmente, prospettava che:

- era stata costituita nel 1996, con successiva iscrizione all'albo degli intermediari finanziari, avendo quale oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi di consulenza in materia di investimenti;
- a partire dall'anno 2004, instaurava rapporti lavorativi con Parte_1 dapprima quale mero collaboratore e, a partire dal mese di giugno 2010, quale membro del Consiglio di amministrazione con l'attribuzione delle deleghe già indicate;
- nel corso dell'anno 2011, la Società decideva di sviluppare la propria attività anche nel territorio milanese e, nell'anno 2013, Parte_1 diventava socio di CP_1
- in data 17 maggio 2016, il medesimo comunicava al Presidente del C.d.A., tramite e-mail, la volontà di dimettersi dalla carica di consigliere; in data 3 giugno 2016, le dimissioni venivano formalizzate nel corso dell'adunanza del collegio sindacale e, in pari data, si indiceva l'adunanza del C.d.A. per valutare la possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione con diverse modalità; peraltro, due giorni prima, si apprendeva che, sin dal 16 novembre 2015, Parte_1 aveva assunto la carica di amministratore nella concorrente “Garnell SGR S.p.A.” - così interrompendosi ogni rapporto;
- in data 14.7.2016, CP_1 inviava una comunicazione ai propri clienti per informarli della conclusione della collaborazione con Parte_1 e per rassicurarli della continuità dei servizi; tuttavia, in un successivo e ristretto arco temporale, la Società riceveva numerose comunicazioni di recesso da parte dei medesimi; in particolare, nel periodo compreso tra il 7 e il 29 luglio 2016, CP_1 riceveva ventotto comunicazioni di recesso dai contratti di consulenza in essere, su un totale di cinquantasette posizioni gestite dal medesimo Pt_1 e per un valore di portafoglio pari a circa euro 39.000.000,00; nei successivi mesi di agosto e settembre 2016, giungevano ulteriori

comunicazioni di recesso sino ad un totale complessivo di quarantasette e per un valore di portafoglio pari ad euro 48.565.000,00. Tali comunicazioni di recesso, ravvicinate nel tempo e appena successive alle dimissioni di **Parte_1** presentavano il medesimo contenuto, oltre che analoga dichiarazione e, spesso, il medesimo carattere grafico;

- in seguito, la Società accertava l'avvenuta iscrizione, sin dal 1° luglio 2016, di **Parte_1** nell'albo unico dei consulenti finanziari presso "Solution Capital Management SIM S.p.A." ("SCM").

Su tali basi, **CP_1** contestava le violazioni indicate e la responsabilità di **Parte_1** nello svolgimento del proprio incarico.

C) **Parte_1** si costituiva dinanzi all'Arbitro Unico e contestava di avere posto in essere atti di concorrenza sleale; inoltre, deduceva di essere divenuto consulente finanziario di "SCM" soltanto in data 1° luglio 2016 e che solo successivamente i clienti di A.M.U. decidevano, in piena autonomia, di recedere dai contratti in essere in ragione dei rapporti personali e professionali che intrattenevano con l'impugnante.

D) Il lodo arbitrale veniva sottoscritto dall'Arbitro unico Prof. **Controparte_3** in data 20.2.2024 e così decideva:

*"- per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui al presente Lodo, in parziale accoglimento della domanda attrice, accerta e dichiara la grave responsabilità del Sig. **Parte_1** in violazione degli artt. 2390 e 2392 c.c., nonché ex art. 36, D.L. n. 201/20011; per l'effetto*

*- condanna il Sig. **Parte_1** al pagamento in favore di **Controparte_4** della somma complessiva pari ad euro 800.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in via equitativa;*

- liquida definitivamente e complessivamente gli onorari dell'Arbitro Unico e le spese di funzionamento dell'arbitrato nella somma di euro 44.000,00, oltre accessori di legge, già corrisposti per la metà ciascuno da entrambe le Parti;

*- condanna il Sig. **Parte_1** al pagamento in favore di **Controparte_4** delle spese legali liquidate in euro 19.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso integrale delle spese dell'Arbitrato e dei Compensi dell'Arbitro Unico".*

E) Essenzialmente, l'Arbitro Unico così motivava l'accoglimento parziale delle proposte domande:

- a) innanzi tutto, era ritenuta non rilevante la dedotta violazione dell'art. 2373 c.c., in quanto A.M.U. non aveva impugnato alcuna delibera;
- b) invece, si ravvisava la violazione dell'art. 36 c. 1 del D.L. n. 201/2011 (che vieta, a coloro che ricoprono cariche sociali in imprese operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario, di esercitare cariche analoghe in imprese concorrenti) e dell'art. 2390 c.c, rilevato che, ai fini dello svolgimento dell'attività concorrenziale, è necessario il sistematico esercizio di atti coordinati e unificati sul piano funzionale, nel caso di specie, individuati (i) nei rapporti instaurati da *Parte_1* con le Società concorrenti quando era ancora Consigliere in A.M.U.; (ii) nell'utilizzo e nella sottrazione della banca dati della società attrice; (iii) nello sviamento della clientela.
- c) Per quanto concerneva la violazione dell'art. 2392 c.c. e, dunque, dei doveri di buona fede che gravavano in capo all'amministratore:
- lo "sviamento della clientela" era ritenuto provato dalla sostanziale identità delle comunicazioni di recesso, pervenute in un ristretto arco di tempo da numerosi clienti di A.M.U., nonché dalle dichiarazioni rese dai testi durante l'istruttoria espletata nel procedimento arbitrale;
 - inoltre, si riteneva raggiunta la prova di una sistematica opera di discredito della società attrice, da parte del convenuto, avendo manifestato apertamente il dissenso e le critiche ai clienti di *CP_1*
 - infine, risultava provata anche la sottrazione e la duplicazione della banca dati della Società, quale condotta ritenuta dolosamente preordinata al successivo sviamento della clientela.
- d) Quindi, si riteneva accertato il compimento di condotte lesive in danno della società, in quanto sistematiche e preordinate a danneggiare quest'ultima e a favorire la società concorrente.
- e) Tuttavia, poiché il danno patrimoniale lamentato dall'attrice non risultava provato nel suo esatto ammontare, si procedeva alla sua liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. e nella misura di euro 800.000,00, tenuto conto del calo di fatturato e dei bilanci della Società.
- f) Infine, il risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. reputazionale) veniva respinto, in quanto non dimostrato.

F) *Parte_1* ha impugnato il lodo arbitrale per **quattro motivi** così rubricati:

- I. *“Ai sensi dell’art. 829, comma primo, n. 4 c.p.c. perché il Lodo decide rispetto a questione non oggetto di clausola compromissoria”;*
- II. *“Ai sensi degli artt. 829, comma terzo, e 838 quater c.p.c. perché la decisione si pone in contrasto con le regole di diritto relativamente al merito della controversia (artt. 2390 e 2392 c.c., nonché dell’art. 36, D.L. n. 201/2001)”;*
- III. *“Ai sensi dell’art. 829, comma primo n. 11, c.p.c. perché la decisione è contraddittoria”;*
- IV. *“Ai sensi degli artt. 829, comma terzo, e 838 quater c.p.c., nonché art. 829 comma primo n. 5, perché la decisione si pone in contrasto con le regole di diritto relative al merito della controversia (art. 1226 c.c.) e non indica la motivazione in tema di danno”.*

G) A.M.U., costituendosi nel presente giudizio, ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

H) Con ordinanza 24.07.2024 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, ex art. 830, ultimo comma c.p.c., subordinatamente alla prestazione, da parte di *[...]* *Pt_1* di idonea cauzione.

Con successiva ordinanza 13.11.2024, accertato che l’impugnante non aveva depositato, nei termini e con le modalità indicate, la garanzia richiesta, l’istanza veniva respinta.

I) All’udienza del 26.2.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni e assegnato termine per il deposito di nota conclusiva, la causa veniva rinviata, avanti al Collegio, per discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all’udienza del 12.11.2025.

La causa veniva decisa nella camera di consiglio in pari data.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Col **primo motivo** di impugnazione, *Parte_1* si duole della violazione **dell’art. 829, c. 1, n. 4 c.p.c.**, per avere il lodo arbitrale deciso questioni che non erano oggetto della clausola compromissoria.

L'impugnante deduce che la condanna al “*risarcimento del danno*” non rientrava nel perimetro di applicazione di quest'ultima - ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di A.M.U.¹ - in quanto conseguente allo sviamento della clientela che si era realizzato “*dopo il 23.6.2016*” e, dunque, solo quando il medesimo non era più membro del Consiglio di amministrazione della Società.

Ciò premesso, ritiene questa Corte che il motivo così proposto sia inammissibile.

Sul punto, si osserva che può prospettarsi la nullità prevista dall'art. 829 c. 1, n. 4, c.p.c. “*se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'art. 817, quarto comma*”.

Orbene, il rinvio all'art. 817, c. 4 c.p.c. deve intendersi, per un difetto di coordinamento, quale rinvio al **comma terzo**, atteso che l'articolo appena menzionato è privo di un quarto comma; tale ultima disposizione - già nella sua precedente formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 (in data 2.3.2006) - pone un limite all'impugnazione del lodo per ragioni di competenza, in quanto “*la parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo*”.

Nel caso di specie, **Parte_1** durante il procedimento arbitrale non risulta avere eccepito l'incompetenza dell'Arbitro per le ragioni già indicate e, pertanto, il medesimo non può dolersi, per la prima volta in questa sede, della questione così proposta².

II) Con il secondo motivo **Parte_1** impugna il lodo arbitrale ai sensi **degli artt. 829 c. 3 e 838 quater c.p.c.**, perché la decisione si pone in contrasto con “**le regole di diritto**” relative al

¹ In base al quale era così previsto: “*Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. [...]*”.

² Nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 5824/2019: “[...] l'art. 817 c.p.c., comma 3, difatti, trova fondamento nell'operato processuale delle parti che, tramite il loro comportamento di sostanziale acquiescenza, determinano il radicamento della competenza degli arbitri che, in tale modo, non può più essere messa in discussione dalle parti in sede di impugnazione del lodo”.

merito della controversia, con particolare riferimento agli “**artt. 2390 e 2392, nonché all’art. 36 D.L. n. 201/2011**”.

L’impugnante, sul punto, deduce che le “prove acquisite” nel corso del giudizio arbitrale escludano l’esistenza di condotte illecite in danno di CP_1 così come, tra l’altro, emerso in sede di assemblea 23 giugno 2016, in cui si dava atto che il medesimo non fosse obbligato a rendere nota, alla Società, la sua partecipazione in altre attività potenzialmente concorrenti.

Inoltre, il medesimo impugnante osserva che non vi può essere attività concorrenziale tra CP_1 Garnell, in quanto quest’ultima svolgeva attività di gestione collettiva del risparmio, mentre CP_1 restava consulenza in materia di investimenti su base indipendente.

Nell’argomentare il motivo di impugnazione, Parte_1 evidenzia anche che Garnell, oltre a offrire servizi diversi rispetto ad CP_1 risultava avere istituito solo *Agrifood One*, ossia un fondo che avrebbe dovuto investire nel settore agroalimentare e riservato a soggetti istituzionali, ma che non è stato avviato, non avendo ottenuto i fondi necessari in fase di pre-raccolta; inoltre, che nessun cliente di CP_1 risultava avere investito in tale operazione.

L’impugnante rileva, ancora, che non vi era stata alcuna “attività concorrenziale”, atteso che il contratto di agenzia con SCM era stato concluso soltanto in data 1.7.2016 e, quindi, successivamente alle sue dimissioni del 17.5.2016.

Infine, il medesimo osserva altresì che il c.d. divieto di *interlocking* (cfr. art. 36 D.L. 201/2011³) è soggettivamente inapplicabile al caso di specie, in quanto Banca d’Italia - con il documento denominato “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. cd Salva Italia*” (cd. “*divieto di interlocking*”)- ha previsto che: “*il divieto di interlocking opera quando anche una sola delle imprese (o gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presenta un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal suo gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni. Per fatturato si intende, per le banche e gli altri intermediari finanziari, un decimo del totale*

³ In base al quale:

“1. E vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine; per le imprese di assicurazione, il valore dei premi incassati”.

Secondo quanto dedotto dall'impugnante, né Garnell, né A.M.U., rientravano nel perimetro di applicazione della disciplina indicata, non soddisfacendo i requisiti indicati.

Da ultimo, **Parte_1** prospetta l'assenza di qualsivoglia “*sviamento*” degli investitori, in quanto suoi clienti personali, con i quali vi era un rapporto di fiducia e conclude, quindi, che **CP_1** on ha subito alcun danno patrimoniale suscettibile di essere risarcito.

Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo in esame sia inammissibile.

II.A. Preliminarmente, occorre individuare la disciplina applicabile *ratione temporis* al caso in decisione, sia essa quella previgente alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006, che consentiva, all'originario art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo arbitrale per *errores in iudicando* (salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile) o quella riferibile all'attuale art. 829, comma 3°, c.p.c. (post riforma del 2006), che - al contrario - ammette l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto *soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge* (essendo, invece, sempre ammessa per violazione dell'ordine pubblico).

Sul punto, si ricorda che - secondo l'orientamento affermato da SS.UU. Civili nn. 9284 e 9285 del 9 maggio 2016 - “ *In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.*

II.B. In relazione al caso in decisione, si osserva che - così come evidenziato dall'arbitro unico, a pg. 1 del lodo e, ancora prima, da **Contro** con la domanda di arbitrato del 19.11.2022 - la

“convenzione di arbitrato” era prevista dall’art. 23 dello Statuto della Società, con i contenuti già in precedenza trascritti.

Orbene, dalla disamina della documentazione prodotta, risulta presente *solo* lo statuto *“aggiornato”* al *“2.1.2019”* (doc. n. 17 AMU) e, quindi, a data successiva rispetto alla citata novella legislativa dell’anno 2006.

Inoltre, da tale documento, non risulta chiaro - né è altrimenti indicato dall’impugnante o da altra documentazione in atti - se *“l’aggiornamento”* abbia riguardato *anche* la clausola statutaria *sub* art. 23 (in relazione alla convenzione di arbitrato) o se quest’ultima fosse preesistente e, in particolare, fosse coeva alla nascita della Società - avvenuta in data 27.3.1996 - o, comunque, antecedente alla novella dell’anno 2006.

II.C. Fatta tale necessaria premessa, la Corte ritiene che la questione vada risolta con applicazione dei principi generali in tema di allegazione e prova (art. 2697 c.c.).

Invero, parte impugnante avrebbe dovuto allegare e documentare le circostanze rilevanti onde avvalersi della facoltà di impugnare - secondo la previgente disciplina dell’art. 829 c.p.c. - il lodo per *errores in iudicando*.

Difettando adeguata allegazione e prova in tale senso e tenuto conto che l’unico documento statutario offerto in produzione è quello *“aggiornato al 2.1.2019”*, deve ritenersi applicabile *ratione temporis* la disciplina in vigore a tale momento e, dunque, quella in vigore *post* riforma 2006.

Pertanto, ai sensi del vigente art. 829 c. 3 c.p.c. *“l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l’impugnazione delle decisioni per contrarietà all’ordine pubblico”*.

Nel caso di specie, la clausola compromissoria - come in precedenza trascritta - non prevedeva *“espressamente”* *“l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”*; né l’impugnante indica altra *“disposizione di legge”* che contemplasse tale possibilità.

Si evidenzia, infine, che non viene prospettata, in questo giudizio, la contrarietà del lodo arbitrale “all’ordine pubblico”, ai sensi dell’art. 829 c. 3, ultima parte, c.p.c. - quale questione che, pertanto, resta estranea al *thema decidendum*.

II.D. In ogni caso, questa Corte osserva come - anche a ritenere applicabile il previgente art. 829 c.p.c. e, dunque, anche a ritenere proponibile l’impugnazione per “*violazione delle regole di diritto*” - la censura in esame risulti comunque inammissibile, per le seguenti principali ragioni.

Si premette che, secondo l’orientamento nomofilattico che si intende seguire, la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “*in iudicando*” è ammissibile soltanto se circoscritta entro i medesimi confini della “*violazione di legge*” di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: “*ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri*”.⁴

Nel caso di specie, il motivo di impugnazione risulta inammissibile, in quanto le argomentazioni proposte dall’impugnante, pur denunciando la violazione degli artt. 2390, 2392 c.c., 36, D.L. n. 201/2011, risultano piuttosto dirette a una *rivalutazione dei fatti e delle prove* posti dall’Arbitro Unico a sostegno della propria decisione.

A ciò osta il principio generale in base al quale l’impugnazione del lodo arbitrale è a “critica vincolata”, tanto che “*secondo la costante giurisprudenza ... la valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo*” (Cass. Civ. n. 16533/2020 cit.).

L’impugnante, in ogni caso, non individua, con la necessaria chiarezza, *quali* siano gli specifici passi della motivazione che darebbero evidenza di tali “errori di diritto” - in quanto non ne dà conto con la censura in esame - e quali, invece sarebbero state le norme applicabili (o non applicabili) e per quale motivo.

⁴ Così, Cass. Civ., II, ordinanza n. 13604/2024; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 27954/2022, Cass. Civ. n. 16553/2020, Cass. Civ. n. 17097/2013;

Anche in relazione alla dedotta violazione dell'art. 36 d.l. 201/2011, per mancanza dei presupposti dimensionali e di fatturato delle Società coinvolte, risulta carente adeguata allegazione e prova in relazione allo specifico caso controverso.

II.E. Infine, per completezza, si osserva come il richiamo - nella rubrica della censura in esame - alla *“violazione dell'art. 838 quater c.p.c.”*, in tema di arbitrato societario⁵, risulti poco chiaro e comunque non corretto, in quanto tale disposizione è applicabile soltanto ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre la domanda di arbitrato è stata presentata in data 19 novembre 2022.

In ogni caso, detto richiamo appare non conferente nel caso di specie, in quanto la clausola compromissoria (art. 23 Statuto cit.) non autorizza gli arbitri - a differenza di quanto presupposto dalla disposizione in esame - a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile; né l'Arbitro unico ha conosciuto questioni non compromettibili e l'oggetto del giudizio non era relativo alla validità di delibere assembleari.

Pertanto, in mancanza di migliore allegazione, la deduzione deve ritenersi infondata.

III) Col **terzo motivo** di impugnazione, *Parte_1* censura il lodo arbitrale per **violazione dell'art. 829, c. 1, n. 11 c.p.c.**, in quanto contraddittorio.

L'impugnante - a tale proposito - rileva che la sua partecipazione al Consiglio di amministrazione di Garnell, oltre a non integrare un'ipotesi di conflitto di interessi o lo svolgimento di attività concorrenziale rispetto a quella svolta da *CP_1* non ha prodotto sviamento della clientela, né un danno alla società.

Parte_1 deduce, inoltre, l'assenza di un collegamento teleologico tra le violazioni accertate e il danno lamentato da *CP_1* e osserva che, in ogni caso, dall'escussione dei testimoni emerge come il medesimo non abbia avuto alcuna influenza sulla loro decisione di interrompere i rapporti con la società.

⁵ Quale norma che - titolata *“Decisione secondo diritto”* - dispone quanto segue: *“Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri devono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, terzo comma, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari”*;

Parte_1 evidenzia altresì come il danno lamentato da **CP_1** non possa essere stato conseguenza della sua attività gestoria (artt. 2390 e 2392 c.c.), in quanto si è verificato dopo le dimissioni dalla carica di consigliere.

In ultimo, l'impugnante eccepisce, ai sensi dell'art. 2393 c.c., la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità per decorrenza del termine quinquennale.

Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo così proposto sia inammissibile.

III.A. Innanzi tutto, si osserva che la doglianza in esame, così come reso evidente dalle prospettazioni dell'impugnante, tende a una non consentita rivalutazione dei fatti e delle prove assunte nel giudizio arbitrale e ciò in violazione della tassatività dei motivi di impugnazione, ai sensi dell'art. 829 c.p.c. e in base ai principi già evidenziati.

III.B. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'art. 829, 1° comma, n. 11) c.p.c. (in origine, indicata al n. 4) “*va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (Cass. civ., sez. VI, n. 291/2021).

Nel caso di specie, non appare adeguatamente prospettata alcuna contraddizione tra le diverse “componenti del dispositivo”, né “tra dispositivo e motivazione” e nemmeno tra le “diverse componenti della motivazione”; né, infine, l'impugnante ha spiegato se e per quale ragione tale contraddittorietà impedisca la ricostruzione dell'*iter* logico - giuridico della motivazione.

Al contrario, l'impugnante pare avere chiaramente inteso il percorso argomentativo dell'Arbitro Unico - (tra l'altro, laddove quest'ultimo evidenziava che, già prima delle sue dimissioni del 17.5.2016, il medesimo assumeva la carica di Consigliere di amministrazione di Garnell e intratteneva relazioni con SCM, per poi formalizzare il proprio rapporto con quest'ultima in data 1.7.2016 e realizzare un importante sviamento della clientela) - mostrando diversamente di non

condividere la valutazione dei fatti e delle prove acquisite e di cui sollecita, nella sostanza, una nuova disamina.

Per tali ragioni, la censura è da respingere.

IV) Col **quarto motivo** di impugnazione *Parte_1* censura il lodo arbitrale **ai sensi degli artt. 829, comma terzo e 838 quater c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 829 c. 1, n. 5**, perché la decisione si pone in contrasto con le “regole di diritto” relative al merito della controversia (con particolare riferimento all’art. 1226 c.c.) e omette di motivare in tema di liquidazione del danno; inoltre, per la contraddittorietà del lodo nella parte in cui, pur ravvisando il danno patrimoniale, afferma che l’attività concorrenziale è iniziata soltanto nel mese di novembre 2015 e che il fatturato di *Contro* alla fine del 2015, è rimasto invariato.

Parte_1 deduce, altresì, l’assenza del nesso di causalità tra la supposta condotta - censurata da *CP_1* - e il danno subito dalla medesima, nonché il difetto di prova del *quantum* risarcitorio, oltre che l’omessa indicazione dei criteri utilizzati ai fini della liquidazione equitativa del danno *ex art. 1226 c.c.*, con ulteriore violazione dell’art. 111 Cost. per difetto di motivazione.

Ciò premesso, la Corte ritiene che il motivo di impugnazione in esame sia inammissibile.

IV.A. Preliminarmente, la Corte rinvia - per brevità - alle considerazioni di carattere generale svolte al paragrafo II), con particolare riferimento alla portata e all’interpretazione degli artt. 829 c. 3 c.p.c. e 838 *quater* c.p.c.

Invero, anche il motivo in esame - laddove sia ritenuta ammissibile, in applicazione della disciplina previgente, l’impugnazione per violazione di *errores in iudicando* - appare generico, non operando alcun riferimento al passo motivazionale che darebbe evidenza del citato errore di diritto, e omette di tenere conto dell’enunciazione dei principi espressi dall’Arbitro Unico in ordine all’esistenza del danno e alla sua valutazione in via equitativa *ex art. 1226 c.c.*, così come ampiamente indicati al paragrafo II) del lodo, titolato “*Sull’accertamento e determinazione dei danni patiti da* *Controparte_4*” (pgg. 31 - 33 lodo arbitrale).

Pertanto, in difetto di adeguata prospettazione in ordine alla “violazione di regole di diritto”, la censura in esame viene respinta.

IV.B. Infine, resta da esaminare la dedotta violazione **dell’art. 829, primo comma, n. 5) c.p.c.**, in base al quale il lodo è nullo “*se non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell’articolo 823*”.

A sua volta, l’art. 823 c.p.c. prevede che il lodo debba contenere *l’esposizione sommaria dei motivi, il dispositivo e la sottoscrizione*.

Orbene, nel lodo impugnato, risultano soddisfatti i requisiti testé indicati: il dispositivo e la sottoscrizione sono elementi la cui presenza non è mai stata negata dall’impugnante; per quanto concerne “*l’esposizione sommaria dei motivi*” - secondo il consolidato orientamento di legittimità - “*l’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l’“iter” logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la “ratio” della decisione*” (Cass. civ., sez. II, n. 16077/2021).

Dalla lettura del lodo impugnato, invece, ben si comprende il percorso logico seguito dall’Arbitro, che risulta privo di contraddizioni.

Invero, in estrema sintesi, l’Arbitro Unico (pgg. 31 - 33 cit.), una volta accertate le violazioni già indicate, ha ravvisato la sussistenza del “danno patrimoniale”, tenuto conto della perizia asseverata prodotta da ^{Contro} oltre che della disamina dei bilanci prodotti in giudizio, evidenziando che “*emerge documentalmente ... il drastico calo di fatturato nel periodo immediatamente successivo alle dimissioni del sig. ^{Parte_1} quale amministratore della Società. Emerge invero come il fatturato di ^{Contr} si attestasse sopra gli euro 520.000,00 per le annualità 2014 - 2015, per poi calare nell’anno 2016 ad un fatturato di euro 327.000,00 e, infine, giungere all’anno 2018 ad un fatturato di soli euro 13.990,00*”.

Ulteriormente, si osservava che *“Il drastico calo di fatturato è, in modo evidente (ovvero plateale), diretta conseguenza della condotta del sig. Parte_1 e dello sviamento della clientela da questi effettuato come già evidenziato in punti di accertamento della responsabilità. [...] Tuttavia, il danno lamentato dall'attrice - benché verificatosi - risulta processualmente non compiutamente provato nel suo esatto ammontare. Di talché, viene in soccorso la norma di cui all'art. 1226 c.c., in forza della quale è conferita al giudice la facoltà di liquidare il danno in via equitativa allorquando la quantificazione del danno stesso non può essere dimostrata pienamente. L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, quale espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., da luogo non già ad un giudizio di equità sostitutiva, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva o integrativa (cfr. Cass. n. 15605/2022; Cass. n. 4310/2018; Cass. n. 21103/2013; Cass. n. 20990/2011; Cass. n. 10607/2010), ove si richiede necessariamente solo la prova, anche presuntiva, della certa esistenza del danno, nonché del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento (cfr. Cass. n. 89412/2022), in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo l'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (cfr. Cass. n. 127/2016; Cass. n. 11968/2013; Cass. n. 27447/2011; Cass. n. 15595/2007; Cass. n. 9244/2007)”*.

Così, in relazione al caso di specie, si affermava che: *“[...] Risulta impossibile compiutamente ed esattamente determinare il danno patrimoniale della società per effetto della perdita di clientela, non potendosi nel caso concreto stimare con certezza se la società avesse potuto - in mancanza della condotta lesiva del sig. Parte_1 - ottenere il medesimo fatturato registrato negli anni antecedenti, ovvero aumentarlo. Si tratterebbe, in quest'ultimo caso, di una valutazione tecnica coinvolgente il c.d. danno patrimoniale futuro. Di conseguenza, verificato ed accertato il danno patrimoniale dal punto di vista ontologico ed il calo di fatturato, verificato sia documentalmente comprovato dai bilanci della società attrice, codesto Arbitro Unico liquida il danno patrimoniale in via equitativa in euro 800.000,00”* - rigettando, invece, la domanda di risarcimento del danno c.d. reputazionale, in quanto ritenuto non provato.

Su tali basi, ritenuto chiaro e intelligibile il percorso motivazionale dell'Arbitro, in difetto di altra contestazione, la censura in esame appare non fondata.

V) Per tali principali considerazioni, l'impugnazione viene respinta, con conferma, per l'effetto, del lodo impugnato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, nella misura di euro 26.155,00, di cui euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 7.644,00 per la fase di trattazione ed euro 9.487,00 per la fase decisionale, in

base al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri medi, in relazione al valore della controversia, alle questioni proposte e all'attività difensiva concretamente svolta (che comprende la fase di trattazione).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, così dispone:

- respinge l'impugnazione proposta da *Parte_1* nei confronti di *[...]*
Controparte_1 e, per l'effetto, conferma il lodo sottoscritto in data 20.2.2024 dall'Arbitro Unico Prof. *Controparte_3*
- condanna *Parte_1* alla rifusione, in favore di *[...]*
Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in euro 26.155,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il consigliere estensore

Manuela Cortelloni

Il Presidente

Domenico Bonaretti

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del *CP_5*
Alessandro Paccalini